SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 546)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SARTI e SEGNANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1977

Adeguamento dell'abbuono di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 1968, n. 318, a favore delle minori imprese dell'esercizio cinematografico

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 14 marzo 1968, n. 318, ha previsto, a favore degli esercenti di sale cinematografiche, l'abbuono dei diritti erariali (ora imposta sugli spettacoli) sino alla concorrenza di un importo massimo di lire 7.000, per le giornate di spettacolo in cui il prezzo di ingresso non superi il limite stabilito dall'articolo 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213. Tale limite è inferiore al prezzo medio nazionale degli spettacoli cinematografici e corrisponde a circa un terzo del prezzo massimo praticato per tale tipo di spettacoli.

Il provvedimento ha contribuito, sia pure in parte, a ritardare la progressiva flessione delle attività cinematografiche, fenomeno generalizzato che — peraltro — appare maggiormente accentuato nei centri minori e nelle aree periferiche urbane per effetto della concorrenza televisiva, dello sviluppo della motorizzazione e della trasformazione strutturale del mercato cinematografico. Va, comunque, rilevato che fra il gennaio 1968, anno in cui è stata emanata la legge n. 318, ed il gennaio 1976, il numero dei cinema in attività si è ridotto di 1.144 unità e che tale fenomeno ha interessato prevalentemente i Comuni minori.

L'intervento recato dalla legge n. 318, in quanto determinato in cifra fissa, è venuto nel tempo ad assumere valore sempre minore in dipendenza dei gravi fenomeni di svalutazione monetaria registrati negli ultimi anni. Significativa appare anche la circostanza che fra il 1973 ed il 1976, l'ammontare dell'abbuono dell'imposta sugli spettacoli riconosciuto alle imprese minori dell'esercizio cinematografico non ha registrato apprezzabili variazioni, pur in presenza di un massiccio incremento (circa il 61 per cento) del gettito di detta imposta determinato in larga misura dalla sua struttura progressiva.

Oggetto del presente disegno di legge, che tiene doverosamente conto della situazione economica generale, è il semplice adeguamento dell'importo stabilito dalla legge numero 318 del 1968 ai mutati valori monetari. In tale quadro si propone di elevare detto importo da lire 7.000 a lire 15.000.

La rivalutazione viene proposta in misura inferiore alla variazione dell'indice « costo vita » intervenuta successivamente all'entrata in vigore della legge.

In ordine alla portata finanziaria del disegno di legge va osservato che l'importo previsto costituisce il limite massimo dell'ab-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

buono e non l'importo comunque acquisibile per ogni giornata di spettacolo. L'abbuono, cioè, viene riconosciuto nel limite del tributo specifico (imposta sugli spettacoli) effettivamente dovuto per ogni giornata di programmazione, modificandosi il massimale dalle attuali lire 7.000 a lire 15.000.

Va sottolineato, inoltre, che nelle giornate di spettacolo, in cui i cinema venissero a totalizzare un debito di imposta superiore a lire 7.000, il valore differenziale eccedente tale limite e sino a lire 15.000 non costituirebbe integralmente un incremento del beneficio, in quanto nell'importo dell'abbuono previsto dalla legge n. 318 del 1968 e di cui si propone l'adeguamento verrebbero assorbiti gli abbuoni previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, per la programmazione di films nazionali.

Il disegno di legge che si propone non comporta problemi di copertura, in quanto l'imposta sugli spettacoli cinematografici, per il già menzionato carattere progressivo, registra un incremento di gettito sensibilmente superiore alle variazioni degli incassi delle sale cinematografiche. Al riguardo può tenersi presente che in quattro anni e cioè fra il 1973 ed il 1976 tali incassi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sugli spettacoli, sono aumentati di circa il 40 per cento. Di contro l'imposta sugli spettacoli è aumentata di circa il 65 per cento, passando da 31,4 a 51,9 miliardi di lire, mentre l'incidenza fiscale complessiva (imposta sugli spettacoli ed IVA) è aumentata di circa l'87 per cento. Dell'incremento dell'imposta sugli spettacoli registrato nei 4 anni (20,5 miliardi) quasi 9 miliardi sono attribuibili all'aumento dell'incidenza media del tributo.

L'incremento del gettito dell'imposta, anche se depurato della incidenza dei fattori monetari, è superiore al prevedibile ammontare della maggiorazione dell'abbuono previsto dalla legge n. 318 del 1968, valutabile in 1.500 milioni.

Il presente disegno di legge si ricollega all'analoga iniziativa che il primo firmatario della stessa assunse, nell'ottobre 1975, nella sua qualità di Ministro del turismo e dello spettacolo. Il presente disegno di legge acquista poi un particolare valore di attualità, in relazione anche al crescente disagio nel quale viene a trovarsi la categoria dei piccoli esercenti cinematografici, per effetto della proliferazione di emittenti televisive, che impostano i propri programmi essenzialmente sulla proiezione di films. Si tratta quindi di operare un parziale alleggerimento di costi nei confronti di un settore di riconosciuta importanza sociale, oggi al limite della sua stessa sopravvivenza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'importo massimo dell'abbuono di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 1968, numero 318, è stabilito in lire quindicimila per ogni giornata di spettacolo, salvo conguaglio tra le giornate di spettacolo comprese in ciascun periodo al quale è riferito l'obbligo di versamento dell'imposta sugli spettacoli, in base alle norme regolatrici del tributo.